

Sulla legittimità dell'abbinamento tra consultazione referendaria ed elezioni del Parlamento europeo

Nota di Vincenzo Cerulli Irelli

Escludo anzitutto che vi siano vincoli costituzionali che imporrebbero di tenere la consultazione referendaria necessariamente distinta da consultazioni elettorali generali di carattere politico come quelle per l'elezione del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo.

Del punto non vi è alcuna traccia nell'art. 75 Cost., il quale prescrive un quorum strutturale per la validità della votazione ma questa prescrizione non comporta affatto che la consultazione referendaria debba essere tenuta da sola. Infatti è evidente che ove i cittadini siano convocati alle urne per procedere a diverse consultazioni elettorali, ciò che avviene normalmente secondo lo schema dell'*election day*, saranno essi stessi a decidere a quale consultazione intendano partecipare ritirando la relativa scheda e a quale non intendano partecipare.

Resta in ogni caso dovere del legislatore e dell'Autorità di governo quello di favorire la partecipazione alle urne, di qualsiasi consultazione si tratti, in virtù del principio democratico che investe anche e direi soprattutto la consultazione referendaria.

Rendere perciò difficile o addirittura ostacolare l'affluenza alle urne come avverrebbe se il referendum fosse convocato il 14 giugno, sarebbe una posizione politica profondamente antidemocratica e sicuramente da condannare.

Sul piano legislativo, è ben vero che la legge ordinaria sui referendum (n. 352/70) prevede che non sia tenuta la consultazione referendaria nel medesimo periodo nel quale le Camere vengono a scadenza ovvero in caso di anticipato scioglimento (artt. 31,34) ma ciò riguarda l'esigenza di non interferenza del referendum con il lavoro ordinario delle Camere; anche in riferimento al fatto che il Parlamento ha il potere di modificare la legge sottoposta a referendum e perciò di evitarlo. E a tal fine è necessario che esso sino alla prossimità del referendum, nonché dopo l'esito dello stesso, sia in carica nella pienezza della sua funzione; e ciò tra l'altro produce l'impossibilità della coincidenza della consultazione referendaria con quella per l'elezione del Parlamento.

Ma la prescrizione non riguarda il divieto di far coincidere nel medesimo giorno le due consultazioni ma l'obbligo di rinviare il referendum ad altro anno per evitare l'interferenza tra le due potestà legislative, quella del Parlamento e quella popolare.

Da questo principio in nessun caso si potrebbe desumere in via di interpretazione una norma di divieto circa la non coincidenza della consultazione referendaria con l'elezione del Parlamento europeo in assenza di un principio di rango costituzionale che la rendesse necessaria.